

Direttore responsabile

Micaela Scapin
micaela.scapin@avanews.it

Direttore editoriale

Claudio Scarpa
ava.direttore@flashnet.it

Coordinamento

Anna Silvestri

Testi a cura di

Micaela Scapin

Foto di copertina

Gian Mauro Lapenna
(Forte S.Felice)

Fotografie:

Fotoattualità
Unionpress
Archivio Ava

per gentile concessione

Coordinamento per il recupero
del Campo Trincerato di Mestre
Travelex
Skal Club
Venicemarathon

Hanno collaborato

Francesca Busetto
Nicola De Rossi
Giordano Ghezzeo
Andrea Grigoletto
Anna Linguerrì
Raffaele Rosa
Massimo Salviato

Segreteria: 041 5347935

Editore:

CSC Srl - Mestre Venezia

Progetto e realizzazione

grafica: CSC Srl



Stampa:

Arcari Srl Industria Grafica
Mogliano Veneto (TV)

Tiratura 2000 copie

Sommario

1

Editoriale

pag. 1



2

Speciale Ava

pag. 4

Albergatori, locomotiva dell'economia di Nicola De Rossi
**Studio sugli effetti della produzione alberghiera
nell'economia veneziana (1ª parte)**
“Il turismo paga bene il disturbo” di Anna Linguerrì



3

L'approfondimento

pag. 13

Trecento anziani ospiti al conviviale dell'Ava
Venicemarathon, valore aggiunto del turismo di Raffaele Rosa



4

Sportello Ava

pag. 18

Una sentenza a tutela degli albergatori di Francesca Busetto
Decreto 462, salvavita per i cittadini di Giordano Ghezzeo



5

Cronaca Cittadina

pag. 23

Venice Card, la chiave d'accesso alla città



6

Attualità

pag. 24

La città scopre “Venezia fortificata” di Andrea Grigoletto



7

Info Point

pag. 28

Skal Club: i possibili futuri scenari del turismo
Checchini all'Ebt
La vetrina sul mondo
Il nuovo Leo
La lettera
La finestra multimediale su Venezia

Decreto 462, salvavita per i cittadini

Il nuovo Dpr 462 ha individuato due obblighi per il datore di lavoro: garantire la regolare manutenzione - per questo motivo non si può prescindere da controlli periodici atti a stabilire la necessità di interventi all'impianto -, richiedere il controllo dell'impianto agli organismi autorizzati. Lo scopo? Salvaguardare la vita dei dipendenti e dei cittadini

Il Dpr 462 del 22 ottobre 2001 in vigore dal 23 gennaio 2002 disciplina i procedimenti relativi alle denunce di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'omologazione, alla messa in esercizio e alle verifiche. Negli ultimi mesi gli albergatori associati all'Ava hanno dimostrato molto interesse riguardo alle novità introdotte dal Dpr. Un professionista veneziano del settore, il perito industriale Giordano Ghezzi, dello studio associato ingegner Tricoli e perito industriale Ghezzi, spiega le novità introdotte.

Quali sono secondo lei gli aspetti principali introdotti dal decreto?

Il Dpr 462 del 27 ottobre 2001, ha abrogato l'articolo 40 e 328 del Dpr 547/55 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e gli art. 2,3,4 del Dm del lavoro 12 settembre 1959, nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto per la denuncia di tali dispositivi. Inoltre il Dpr 462 ha modificato le procedure per la messa in esercizio e le verifiche periodiche introducendo la figura di nuovi organismi individuati dal ministero delle attività produttive oltre all'Asl oppure Arpa.

Per chi inizia una nuova attività, dopo aver incaricato un progettista di impianti (art. 6 Legge 46/90) e aver scelto una ditta installatrice abilitata ai sensi della Legge 46/90, cambia poco in quanto la dichiarazione di conformità (completa di pro-

getto dell'impianto ed allegati obbligatori) andrà a sostituire i succitati modelli e la domanda di omologazione all'Ispeps oppure all'Asl/Arpa per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

Per le attività esistenti, soggette obbligatoriamente a verifiche periodiche, cambia di molto in quanto per tali verifiche bisognerà incaricare un organismo tra quelli individuati dal ministero delle attività produttive in alternativa all'Asl, oppure Arpa.

Altra importante novità è che in base all'articolo 3 del decreto l'Ispeps effettuerà verifiche a campione. Tali verifiche sono onerose e le spese per l'effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Potrebbe chiarire cosa si intende con verifica di un impianto?

Con il termine verifica si fa genericamente riferimento all'accertamento dello stato tecnico di un impianto sia all'inizio, quando è realizzato, che nel tempo.

Durante una verifica vengono eseguite una serie di operazioni materiali che hanno lo scopo di accertare che l'impianto sia stato eseguito conformemente a determinati requisiti tecnici. Nell'ambito della normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, le verifiche che la legge prevede costituiscono degli atti di accertamento tecnico, periodici, da non confondere con il collaudo che va fatto inizialmente sul nuovo impianto al fine di approvarne le sue caratteristiche di progetto e la rispondenza alla normativa.

Dividerei comunque le verifiche in quattro



Il perito industriale Giordano Ghezzi dello studio associato Tricoli e Ghezzi

categorie. La verifica documentale da parte di un professionista del settore utile per capire se la documentazione posseduta risulta in regola (misura preventiva); l'esame a vista da parte di un professionista del settore per verificare la rispondenza tra la documentazione posseduta e lo stato di fatto (misura preventiva); la verifica periodica prevista dal Decreto 462/01 secondo la normativa vigente a cura di Asl/Arpa, oppure altri organismi notificati (obbligatoria); la verifica a campione a cura dell'Ispeps (casuale).

Quali sono le finalità delle verifiche previste dal Dpr 462/01?

Innanzitutto quella di adempiere a quanto già previsto dal Dpr 547/55, decreto che al suo interno aveva introdotto per tutte le attività lavorative con lavoratori subordinati (dipendenti, apprendisti, soci...)

delle prescrizioni in merito all'obbligatorietà di provvedere a verifiche periodiche degli impianti elettrici ed in particolare (articolo 328) "che gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza".

Inoltre, se con il Dm del 12/09/1959, si attribuiva alla pubblica autorità (Ispels e Asl) l'obbligo di effettuare le verifiche periodiche (articolo 1) e al datore di lavoro quello di denunciare e di effettuare la prima verifica dell'impianto di messa a terra (articolo 3), con il Dpr 462/01, non solo si sono abrogati gli articoli 40 e 328 del Dpr 547/55 e il Dm 12 settembre 1959 compresi i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto per la denuncia di tali dispositivi, ma con lo stesso (462/01), si prescrive a partire dal 23 gennaio 2002 che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantiere, in locali medici, agli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio (alberghi, pensioni, motels, supermercati, case di cura, musei, archivi, biblioteche, cinema, teatri...) per i quali la periodicità è biennale.



Piazza San Marco (archivio Ava)

Riassumendo, lo scopo del decreto è di garantire maggior sicurezza ai cittadini. Come?

1. Obbligando i datori di lavoro a delle manutenzioni regolari;
2. Obbligando i datori di lavoro a delle verifiche periodiche accurate a cura di pochi organismi autorizzati;
3. Prevedendo per chi non rispetta i succitati obblighi delle sanzioni, anche penali.

Quali suggerimenti si sente di dare ai nostri associati in merito a quanto detto?

Come ho già detto la normativa e la sua applicazione, oltre a responsabilizzare maggiormente il datore di lavoro, vuole operare una sorta di controllo atto anche a voler smascherare possibili anomalie e deficienze impiantistiche, e a perseguire anche con sanzioni penali i trasgressori (Dpr 462/01 articolo 9, comma 2 riferimenti agli articoli 40 e 328 Dpr

547/55). Il consiglio è quello di valutare attentamente lo stato dell'arte degli impianti all'interno della propria attività e della documentazione allegata, attraverso un check-in fatto da professionisti del settore (ingegneri o periti industriali iscritti agli albi nell'ambito delle rispettive competenze), in modo eventualmente da poter provvedere al più presto a sanare eventuali anomalie presenti, questo per non rischiare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.